

TI_GERICHTE 11.2020.78 vom 29. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.78_d20211229

FR: TI_GERICHTE 11.2020.78 du 29 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.78 del 29 dicembre 2021

Regeste

Divorzio su azione di un coniuge

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare della liquidazione dei rapporti patrimoniali e dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice il 25 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98._____, agli atti). Introdotto il 23 giugno 2020 (timbro sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta, è legittimato a esercitare in proprio nome i di-ritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). Come si è accertato nella procedura cautelare (inc. 11.2020.57), nella fattispecie A_____ è divenuta maggiorenne in pendenza di appello, il 7 marzo 2021. Interpellata al proposito, essa non ha autorizzato la madre a rappresentarla per chiedere l'aumento del contributo alimentare in suo favore, ma ha chiesto di confermare la decisione del Pretore aggiunto. Nelle circostanze descritte AP 1 non può più ritenersi abilitata a procedere in rappresentanza della figlia.

E. 3

All'appello AP 1 acclude due contratti da lei stipulati il 27 maggio 2013 (l'uno con la madre e l'altro con il fratello) per ottenere due prestiti di fr. 500 000.– ciascuno, così come il giustificativo dell'accredito (intervenuto il 17 e il 18 giugno 2013) delle due somme. Essa produce i nuovi documenti per dimostrare che l'acquisto (nell'agosto del 2013) di un'abitazione a L_____ – dove essa si trovava per frequentare un corso avanzato di ceramica – è stato finanziato grazie all'accensione di un mutuo ipotecario sulla casa di A_____ (particelle n. 1130 e 1637 RFD appartenenti dal novembre del 2011 a AP 1 e al fratello G_____ in società semplice, in esito a una donazione del padre), con diritto di usufrutto in favore della madre. La questione attiene alla liquidazione del regime dei beni ed è retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). La ricevibilità dei nuovi mezzi di prova segue pertanto la disciplina dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III

351 consid. 4.2.1), secondo cui nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono adottati immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora, neppure l'appellante pretende che le fosse impossibile esibire i nuovi documenti davanti al Pretore aggiunto. Essi non sono dunque proponibili in appello.

E. 4

Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il riparto degli averi previdenziali, come pure i contributi alimentari per moglie e figli con l'adeguamento della trattenuta di stipendio. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le controversie relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020, consid. 4). Non v'è ragione in concreto per procedere diversamente. I. Sulla liquidazione del regime dei beni

E. 5

Nella sentenza impugnata il Pretore ha obbligato AO 1 a versare a AP 1 complessivi fr. 174 548.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Da un lato egli ha accertato una spettanza della moglie di fr. 448 792.– sul ricavo della vendita dell'abitazione coniugale di Z_____ (del marito), di fr. 31 000.– per investimenti di lei in quell'abitazione e di fr. 2142.50 per la ristrutturazione di una "casetta" concessa in locazione sullo Z_____. Dall'altro egli ha riconosciuto una partecipazione del marito di fr. 307 386.50 all'aumento conseguito della moglie. Onde il saldo di fr. 174 548.– in favore di quest'ultima (sentenza impugnata, pag. 4 a 15). Controversi rimangono in appello una pretesa di fr. 5000.– (non ammessa dal Pretore aggiunto) per la mancata restituzione di un antico armadio in noce della moglie, rimasto nell'abitazione coniugale di Z_____ e venduto dal marito insieme con l'immobile, così come la partecipazione del convenuto all'aumento della moglie che l'interessata chiede di sopprimere. Ne segue la richiesta di aumentare a fr. 486 934.50 la pretesa in liquidazione del regime dei beni.

E. 6

Relativamente all'armadio in noce, il Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che non consta – né la moglie sostiene – di avere rivendicato invano la restituzione del mobile dopo il trasloco in Ticino (nel luglio del 2013), allorché la casa di Z_____ è stata attribuita in uso al marito, e fino al momento in cui quegli l'ha venduta ai coniugi D_____ nel 2015. Tanto meno – egli ha soggiunto – l'interessata spiega che cosa le avrebbe impedito di riprendere l'armadio, pur avendo trasferito tutto il resto della mobilia e dei suoi effetti personali in Ticino. Senza contare che l'attrice non ha rivendicato il mobile neppure in seguito, né nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale (nella quale essa ha instato invece per la restituzione della ceramica rimasta a Z_____) né con la petizione di divorzio (non motivata) del 30 aprile 2014, quando la casa di Z_____ non era stata ancora alienata. Per il Pretore aggiunto era quindi evidente che la moglie non ha mai avuto l'intenzione di riappropriarsi dell'armadio in noce (altrimenti lo avrebbe fatto), né risulta che il marito glielo avrebbe impedito. Ciò posto, egli ha escluso un obbligo di risarcimento del marito per il valore dell'armadio (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). a) L

'appellante ribadisce che l'armadio, pacificamente di sua proprietà, è stato venduto dal marito insieme con la casa di Z. _____ nel settembre del 2015. Ciò si evince dalla deposizione di _____ D. _____, la quale ha dichiarato di aver pagato l'oggetto, che essa di per sé non voleva, un paio di centinaia di franchi. L'armadio è rimasto nell'abitazione coniugale – essa soggiunge – perché non poteva essere prelevato senza ■aprire il tetto”. Quanto al suo valore, ch'essa indica in fr. 5000.–, l'appellante fa valere che il marito non lo ha mai contestato. E trattandosi di un fatto non controverso, non sarebbe possibile riferirsi al prezzo (sottocosto) incassato dal convenuto al momento della vendita. Per il resto, l'appellante dichiara di non comprendere perché essa avrebbe dovuto anticipare la sua pretesa patrimoniale già nella procedura a tutela dell'unione coniugale, come reputa il Pretore aggiunto. b) Che l'armadio in questione non potesse essere asportato dall'alloggio coniugale senza ■aprire il tetto” è un'allegazione nuova, che l'attrice non ha addotto nella petizione né con la replica e neppure con l'allegato conclusivo. Estrapolata per la prima volta dagli atti istruttori, l'allegazione si rivela d'acchito irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Non basta infatti che una determinata circostanza possa – al limite – desumersi dagli atti, per lo meno nelle cause non governate dal principio inquisitorio, anche perché i fatti non allegati sfuggono al vaglio del contraddittorio (I CCA, sentenza inc. 11.2016.49 del 4 dicembre 2017 consid.

E. 7

Per quel che è della partecipazione del marito all'aumento conseguito dalla moglie (fr. 307 386.50, ovvero la metà di fr. 614 773.–), il Pretore aggiunto ha respinto l'obiezione di AP 1, secondo cui la pretesa era tardiva perché AO 1 l'aveva avanzata soltanto nel memoriale conclusivo. Già nella risposta – ha argomentato il primo giudice – il convenuto aveva contestato ogni spettanza dell'attrice e preteso che essa documentasse con gli atti fiscali e con ogni altra prova necessaria la sua effettiva situazione finanziaria, con particolare riguardo al l'abitazione acquistata a L. _____ in costanza di matrimonio. E in difetto di informazioni – egli ha proseguito – il marito poteva inizialmente limitarsi a pretendere che “fra le parti si perfezioni la liquidazione del regime matrimoniale”. La pretesa “correlata alla richiesta esposta nei considerandi, volta ad individuare gli averi della moglie”, escludeva – secondo il Pretore aggiunto – una rinuncia del marito a far valere i propri crediti nei confronti dell'attrice. Quantificata nel memoriale conclusivo in esito all'istruttoria e all'acquisizione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2016 a 2018 (doc. OO a QQ), la pretesa non poteva così dirsi nuova né intempestiva. Per il resto, ricordato l'obbligo di cooperare (art. 160 e 164 CPC) e di contestare puntualmente i fatti adottati in relazione a specifiche pretese, il primo giudice ha precisato che spettava alla moglie esporre per tempo la sua situazione patrimoniale, contestando di avere beni da suddividere con il marito oppure dimostrando che i suoi averi erano beni propri. E in difetto di prove al riguardo, ma finanche di qualsiasi allegazione negli atti preliminari, egli ha epilogato, i beni della moglie si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) da suddividere con il marito per l'importo da lui invocato (sentenza impugnata, pag. 14 seg.). a) L'appellante deplora in primo luogo che il Pretore aggiunto abbia riconosciuto la metà della sostanza lorda ch'essa ha dichiarato per il 2018, facendo astrazione dei debiti di fr. 1 310 000.– che figuravano nella medesima dichiarazione (doc. QQ). Già per questo motivo – essa rileva – la conclusione del Pretore aggiunto è erronea. A prescindere da tale aspetto, l'appellante ribadisce, sotto il profilo formale, che la pretesa del marito (fr. 307 386.50), formulata per la prima volta nel memoriale conclusivo, era improponibile. Quand'anche non fosse stato possibile quantificare sin dall'inizio la sua pretesa, il convenuto avrebbe dovuto almeno indicare un

valore minimo in virtù dell'art. 85 cpv. 1 CPC. A parte ciò – essa soggiunge – siccome le parti vivono nel regime della separazione dei beni dal 13 settembre 2012, per la liquidazione patrimoniale poteva entrare in linea di conto soltanto lo stato finanziario fino a quel momento, che era ben noto al convenuto. L'abitazione di L _____ invece è stata acquistata dopo di allora. Per di più – prosegue l'attrice – il Pretore aggiunto ha riprodotto erroneamente la richiesta di giudizio del convenuto, che chiedeva “fra le parti si perfeziona la liquidazione del regime matrimoniale” e non “fra le parti si perfezioni (...)”, lasciando così intendere a torto che la liquidazione del regime dei beni si sarebbe perfezionata solo in esito all'istruttoria. L'appellante contesta altresì di non avere cooperato e di non avere censurato i fatti adottati dal marito. Il Pretore aggiunto – essa lamenta – ha citato la deposizione della di lei madre in relazione alla mobilia domestica, ma non ne ha tenuto conto per l'acquisto della casa di L _____. E come si evince dall'audizione 1° aprile 2015 di B _____ e dagli atti notarili, l'acquisto è stato finanziato nell'estate del 2013 con l'accensione di un mutuo ipotecario sulla casa di A _____ (suo bene proprio) grazie alla cooperazione della madre stessa (usufruttuaria) e del fratello (proprietario comune con lei), nei confronti dei quali essa si è indebitata. Ciò si può desumere dalla stessa dichiarazione fiscale del 2018 (doc. QQ) su cui si è fondato il primo giudice e dalla quale risulta una sostanza negativa di fr. 695 227.– per effetto dei ricordati debiti. Dato poi che in quella dichiarazione non figurava alcun bene immobiliare, ma solo sostanza mobiliare, doveva essere implicito anche per il marito che la casa di L _____ era stata venduta. Ad ogni buon conto – epiloga l'appellante – il destino di quell'immobile esula dalla liquidazione in rassegna siccome è successivo al settembre del 2012 (pronuncia della separazione dei beni). b) Per quel che è della proponibilità relativa alla pretesa del marito, nella risposta del 28 settembre 2018 il convenuto aveva formulato la seguente richiesta di giudizio (pag. 6, n. 8): Fra le parti si perfeziona la liquidazione del regime matrimoniale. Tutte le pretese postulate dalla moglie sono integralmente respinte. Nella motivazione di quel memoriale, inoltre, il convenuto si era così espresso (pag. 5): Le rivendicazioni di controparte sono quindi destituite di fondamento e vanno integralmente respinte. Si chiede ad ogni modo a controparte di illustrare al giudice in maniera oggettiva e con tutta la documentazione la sua effettiva situazione finanziaria. Infatti non si sa che fine ha fatto l'abitazione acquistata a L _____ in costanza di matrimonio da controparte. In corso di istruttoria occorrerà quindi fare chiarezza su tutta la linea. Nella replica del 3 dicembre 2018 la moglie non ha accennato all'abitazione di L _____. Né il convenuto ha ripreso la questione nella duplica dell'11 febbraio 2019, limitandosi a riproporre la richiesta di giudizio precedente (pag. 6) e, nella motivazione, a ribadire che tutte le pretese della moglie non erano comprovate e andavano quindi respinte (pag. 3). Solo in esito all'edizione dei dati fiscali dell'attrice (doc. LL a QQ), nell'ottobre del 2019, il convenuto ha rivendicato il 3 febbraio 2020 fr. 307 386.50 in liquidazione del regime dei beni, ov-vero la metà della sostanza esposta dalla moglie per il 2018 (loc. cit., pag. 6e pag. 8 seg.). Che in condizioni del genere la richiesta di giudizio del convenuto potesse ritenersi sufficiente è dubbio. Prima del memoriale conclusivo, AO 1 non ha formulato alcuna pretesa in liquidazione del regime dei beni, nemmeno a titolo provvisorio per un valore minimo, come prescrive l'art. 85 cpv. 1 CPC per il caso in cui non sia possibile o non si possa ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo. Né il giudice aveva l'obbligo di interpellare (art. 56 CPC) una parte assistita da un avvocato (sentenza del Tribunale federale 5A_368/2018 del 25 aprile 2019 consid. 4.3.4, pubblicato in: SJ 2019 I 393). La questione può nondimeno rimanere aperta, dal momento che – come

si vedrà in appresso – la pretesa del convenuto si rivela, comunque sia, infondata. c) Come ha ravvisato lo stesso Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 4), in caso di separazione giudiziale dei beni lo scioglimento del regime si ha per avvenuto, come in una causa di divorzio, il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Quanto avviene in seguito poco importa, poiché dopo lo scioglimento del regime dei beni non si creano più acquisti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). In tal senso accrediti (versamenti o interessi) sui conti bancari successivi allo scioglimento del regime matrimoniale non rientrano nel calcolo dell'aumento (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 6b con richiami). Il coniuge che fa valere una partecipazione all'aumento (art. 215 cpv. 1 CC) deve dimostrare che i beni in questione esistevano al momento dello scioglimento del regime (sentenza del Tribunale federale 5A_175/2018 del 21 giugno 2019 consid. 3.1 con riferimento). Diversamente da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per stabilire il valore degli acquisti è il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). E il “momento della liquidazione” è per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 6b con rimandi). d) In concreto non fa dubbio che per lo scioglimento della partecipazione agli acquisti fa stato la data del 13 settembre 2012. Ciò posto, non si comprende perché il Pretore aggiunto abbia considerato i beni che l'attrice ha dichiarato al fisco nel 2018. A prescindere dalla dubbia ricevibilità della pretesa, di cui già si è detto (sopra, consid. b) e che non obbligava l'attrice a puntuali contestazioni, spettava se mai al convenuto, che faceva valere una partecipazione all'aumento della moglie, dimostrare che i beni in questione esistevano al momento dello scioglimento del regime e andavano suddivisi. Ma ciò non consta. Tanto meno si scorge – come fa notare l'appellante – perché il primo giudice abbia considerato la sostanza lorda il 31 dicembre 2018 (fr. 614 773.–), ma non abbia tenuto conto dei debiti dichiarati nei confronti della madre e del fratello per complessivi f r. 1 310 000.– (doc. QQ pag. 6 e pag. 14). Invano si cercherebbe nella sentenza del Pretore aggiunto una qualsivoglia spiegazione al riguardo. Accertamento che appare ancor più problematico se si considera che quei debiti erano già stati accertati dall'autorità fiscale negli anni 2016 e 2017 (doc. LL e MM). Senza dimenticare che – come detto – l'immobile di L _____ è stato acquistato nell'agosto del 2013 (ovvero successivamente alla data determinante per lo scioglimento del regime) e grazie all'aiuto della madre, che ha gravato la casa di Ascona (deposizione di B _____ del 1° aprile 2015, pag. 5). e) Nelle circostanze illustrate il Pretore aggiunto non poteva considerare alcuna partecipazione del marito a un aumento – non comprovato – della moglie. La pretesa dell'attrice in liquidazione del regime dei beni va così ricondotta a fr. 481 935.– (arrotondati; v. sopra, consid. 5). Entro tali limiti l'appello merita dunque accoglimento. II. Sulla divisione della previdenza professionale

E. 8

Il Pretore aggiunto, appurato che le parti concordano sulla divisione a metà dell'avere di previdenza professionale (art. 122 cpv. 1 CC), ha ricordato che la modifica del Codice civile sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio si applica anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 7 d tit. fin. CC). Ciò posto, egli ha stabilito che le prestazioni d'uscita del marito (la moglie non è mai stata affiliata a una cassa pensione) da suddividere sono quelle accumulate tra il giorno del matrimonio (29 maggio 2002) e la domanda di divorzio (30

aprile 2014). Calcolata una prestazione di libero passaggio, all'avvio della procedura di divorzio, di fr. 159 457.20, il primo giudice ha accertato che la metà di tale avere (fr. 79 728.60) spetta alla moglie (sentenza impugnata, pag. 15 seg.).

E. 9

L'appellante si duole, sulla scorta del medesimo conteggio della cassa pensione della città di Z_____ cui si è riferito il Pretore aggiunto (doc. 33), che il calcolo di quest'ultimo non consideri il prelievo per il finanziamento dell'abitazione coniugale (fr. 78 861.–). Prelievo che – egli soggiunge – al momento della litispendenza non era stato ancora rimborsato, poiché l'abitazione è stata venduta solo in seguito, nel settembre del 2015. Ciò posto, l'attrice chiede che quel prelievo sia aggiunto al capitale di libero passaggio di fr. 230 333.05 (valuta 30 aprile 2014). Dall'importo così ottenuto (fr. 309 194.05), continua l'interessata, va poi dedotto il capitale di libero passaggio già esistente al momento del matrimonio “remunerato sino al 30 aprile 2014”, calcolato dalla cassa pensione in fr. 93 181.15. Onde un avere di libero passaggio risparmiato in costanza di matrimonio di fr. 216 012.90, di cui la metà (fr. 108 006.45) spetta a lei. a) Dal certificato della cassa pensione della città di Z_____ del 24 aprile 2020 (doc. 33) risulta che la prestazione d'uscita di AO 1 ammontava a fr. 70 875.85 il giorno del matrimonio (29 maggio 2002) e a fr. 230 333.05 il giorno in cui è stata introdotta l'azione di divorzio (30 aprile 2014). Da quel documento si evince inoltre che l'avere di libero passaggio iniziale (al momento del matrimonio) rivalutato (*aufgezinst*) con gli interessi dovuti fino avvio della causa di divorzio (art. 22 a cpv. 1 LFLP: RS 831.42) ammontava a fr. 93 181.15 e che il 18 febbraio 2006 l'interessato ha ottenuto un prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione di fr. 78 861.–. Non è invece noto – secondo l'istituto di previdenza – l'avere di libero passaggio al momento del prelievo anticipato (doc. 33). b) Ciò posto, si conviene con l'appellante che il calcolo del primo giudice non può essere seguito nella misura in cui non considera il prelievo anticipato. Averì del “secondo pilastro” investiti in un'abitazione in proprietà per uso proprio vanno infatti considerati, il giorno determinante per il conguaglio, come ancora esistenti e vanno suddivisi (art. 30 c cpv. 6 LPP; sulla questione cfr. Geiser/Walser in: Basler Kommentar, ZGB I, 6 a edizione, n. 20 ad art. 123 CC; Steinauer, *Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux* in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, *Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, pag. 24). E in concreto non fa dubbio che all'avvio della procedura di divorzio il prelievo in questione non era ancora stato restituito, il rimborso essendo avvenuto solo il 28 settembre 2015 in esito alla vendita dell'abitazione coniugale (doc. 9). Quell'importo è rientrato così nel circuito previdenziale, tant'è che è stato anche dedotto – pacificamente – dal credito dell'attrice in liquidazione del regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 5 e 9). c) Il problema è se mai che il prelievo anticipato (fr. 78 861.–) non può semplicemente aggiungersi – tale quale – alla prestazione d'uscita esistente all'introduzione dell'azione di divorzio (30 aprile 2014), come pretende l'appellante. Secondo l'art. 22 a cpv. 3 LFLP, se durante il matrimonio sono stati effettuati – come in concreto – prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione secondo gli art. 30 c LPP e 331 e CO, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo. Occorre infatti determinare quale parte del prelievo anticipato è stata eseguita con gli averi di previdenza accumulati prima e quale parte è stata finanziata invece con gli averi accumulati durante il matrimonio (Steinauer, *op. cit.*, pag. 35). d) Certo, in concreto – per quanto ha dichiarato a due riprese la cassa pensione del marito (doc. 9 e doc. 33) – non è dato di

sapere a quanto ammontasse l'aver di libero passaggio il giorno del prelievo anticipato (il 18 febbraio 2006). Ciò non giustifica tuttavia di procedere nel senso preteso dall'attrice. In difetto di dati al riguardo, non rimane che procedere per apprezzamento sulla scorta dell'evoluzione registrata dal- l'aver di previdenza del convenuto a decorrere dalla celebrazione del matrimonio fino all'introduzione dell'azione di divorzio. Ora, nei 143 mesi intercorsi tra il 29 maggio 2002 e il 30 aprile 2014 la prestazione d'uscita del marito è passata da fr. 70 875.85 a fr. 230 333.05 (doc. 33). Considerato un accumulo medio di fr. 1115.08 mensili, si può stimare – con l'approssimazione dovuta alle circostanze – che tra il 29 maggio 2002 e il 18 febbraio 2006 (44.5 mesi) la prestazione d'uscita sia aumentata di fr. 49 620 .– , di modo che essa ammontava complessivamente, il giorno in cui è avvenuto il prelievo anticipato, a circa fr. 120 495 .– . Eseguito il riparto proporzionale dell'art. 22 a cpv. 3 LFLP (calcolatore in: <www.gerichte-zh.ch>), la spettanza finale della moglie si attesta a fr. 115 215 .– (arrotondati) . Nulla osta così , nelle circostanze descritte, a riconoscere l'importo rivendicato dall'appellante (fr. 108 005.– arrotondati). III. Sui contributi di mantenimento per moglie e figli

E. 10

Come si è spiegato nella sentenza – passata in giudicato – del 29 dicembre 2021 (inc. 11.2020.57), il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che il contributo alimentare per la moglie non può escludersi in ragione della sola convivenza con F_____ B_____. Egli ha poi ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata, dal quale sono nati due figli, che ha influito sulla situazione finanziaria dell'interessata. Ciò nondimeno – egli ha soggiunto – costei chiede di vedersi garantire soltanto il fabbisogno minimo “allargato” stabilito a suo tempo dall'autorità giudiziaria del Canton Zurigo (fr. 3733.– mensili, già dedotti i costi per i figli). E tenuto conto dell'attuale convivenza, egli ha calcolato il nuovo fabbisogno dell'interessata in fr. 1971.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 425.– [già dedotte le quote di un quarto comprese nel fabbisogno in denaro di ogni figlio] , premio della cassa malati fr. 495.15, costi per telefonia e internet fr. 150.–, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 19.– [la metà di fr. 38.–], assicurazione RC domestica fr. 32.50 [la metà di fr. 65.–]; sentenza impugnata, pag. 16 a 19). A fronte di ciò, il Pretore aggiunto ha stimato il reddito ipotetico di lei in fr. 2880.– mensili, corrispondente al guadagno conseguibile con un'attività da ausiliaria all'80%, anche perché entrambi i figli sono “scolarizzati in istituti con vitto e organizzazione del doposcuola”. Il che permette a AP 1 di mantenersi da sé, conservando un margine disponibile di fr. 900.– mensili. Essa può contare inoltre su un patrimonio che alla fine di dicembre del 2018 ammontava a oltre mezzo milione di franchi (loc. cit., pag. 19 a 21). In condizioni del genere il primo giudice ha negato un contributo alimentare per lei (loc. cit., pag. 21). Riguardo al contributo alimentare per i figli, il Pretore aggiunto non ha disconosciuto che AO 1 ha visto aumentare le proprie entrate a fr. 9425.65 mensili nel 2018, ciò che gli lascia un margine disponibile di almeno fr. 5500.– mensili anche a fronte di un fabbisogno minimo invariato di fr. 3900.– mensili. Egli ha spiegato nondimeno che la migliorata situazione economica del debitore alimentare non si traduce automaticamente in un aumento dei contributi alimentari per i figli. A tal fine occorre che ciò si giustifichi in ragione delle accresciute necessità dei ragazzi. Il primo giudice ha ricordato inoltre che la retta di una scuola privata rientra nel fabbisogno in denaro di un figlio se l'iscrizione è stata concordata dai genitori o risponde a concrete esigenze del minore (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.). Non risulta tuttavia che il _____ di A_____, in cui sono scolarizzati i figli, sia una scuola speciale per ragazzi con bisogni educativi

particolari come quelli indicati dalla madre (disturbi dell'attenzione, discalculia e dislessia). Quanto ai non meglio precisati “supporti educativi” menzionati da AP 1, essi consisterebbero in lezioni di recupero scolastico e di sostegno pedagogico che tutti gli istituti pubblici del Cantone Ticino offrono gratuitamente. In simili circostanze – ha proseguito il primo giudice – l'attrice non ha dimostrato la necessità che i figli frequentino una scuola privata. E avendo imposto unilateralmente al marito tale scelta, essa non può pretendere da lui il finanziamento (loc. cit., pag. 23 a 25). Ciò posto, per il Pretore aggiunto non si giustifica di modificare il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili che il padre ha finora versato per ogni figlio (assegni familiari non compresi). Men che meno ove si consideri che tale contributo corrisponde “all'incirca ai costi diretti di A_____ e O_____ nelle rispettive fasce d'età” secondo le tabelle 2017–2020 diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, una volta adeguato nel caso in esame il costo dell'alloggio (fr. 212.50 mensili per figlio) e il premio della cassa malati (fr. 140.– mensili per A_____ e fr. 122.70 mensili per O_____). Per di più, ha continuato il primo giudice, il fabbisogno in denaro dei figli comprende anche i costi per le attività del tempo libero, per le colonie estive e per le spese dentistiche correnti. AO 1 deve dunque continuare ad assumere l'integralità del “contributo alimentare in denaro” dei figli, mentre alla moglie è lasciato il margine disponibile di fr. 900.– mensili che essa può destinare ai ragazzi. Da ultimo – ha epilogato il primo giudice – l'interessata non ha avanzato alcuna richiesta specifica inerente alla partecipazione del padre alle spese straordinarie per i figli (loc. cit., pag. 25).

E. 11

L'appellante lamenta che il Pretore aggiunto le abbia imputato un reddito ipotetico di quella entità. A mente sua, l'età di lei e l'onere educativo nei confronti del figlio minore che essa deve assolvere anche durante le vacanze rendono inesigibile un'attività oltre il 50% e un guadagno di oltre fr. 1800.– mensili. È inoltre escluso sulla scorta delle statistiche – essa prosegue – che nel Cantone Ticino le sia possibile conseguire uno stipendio di fr. 3600.– netti mensili con un'attività da ausiliaria, foss'anche a tempo pieno. Poco importa, per l'appellante, che la giurisprudenza recente abbia abbassato la soglia di età dalla quale si può pretendere da un genitore affidatario l'estensione di un'attività lucrativa. Per quel che riguarda il suo tenore di vita, l'appellante afferma poi che esso corrisponde a quello valutato – e non contestato – a suo tempo dal Tribunale distrettuale di Zurigo, senza le spese per i figli, per un totale di fr. 3098.15 mensili, somma che rimarrà invariata anche dopo che, definiti gli effetti del divorzio, essa si trasferirà altrove (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 495.15, costi per telefonia e internet fr. 150.–, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 38.–, assicurazione RC domestica fr. 65.–; imposte fr. 100.–). Onde la richiesta di un contributo alimentare di fr. 1990.– mensili con ordine di trattenuta dello stipendio di AO 1. Per quanto attiene ai figli, l'appellante fa valere che il convenuto non ha contestato le spese da lei sostenute per loro né la necessità di tali costi, ma solo la propria capacità di finanziarli e il fatto che gli esborsi sono stati decisi unilateralmente senza interpellarlo. Essa rileva che negli anni scolastici dal 2015 al 2018 le spese complessive sono ammontate in media a fr. 25 115.50. Dedotta dal fabbisogno in denaro dei figli la posta per il tempo libero (fr. 360.– x 2 x 12), rimangono scoperti a mente sua fr. 8000.– per figlio, pari a fr. 665.– mensili. A_____ e O_____ – essa soggiunge – necessitano di un ambiente scolastico protetto, che può essere garantito solo da una scuola privata. Non le risulta che la scuola pubblica (la quale chiude al più tardi alle ore 17.00) possa offrire tanto, anche perché non

esistono nel Ticino istituti speciali di livello superiore. A prescindere da ciò – essa continua – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018) il fabbisogno in denaro dei figli è aumentato rispetto al 2013 a fr. 1380.20 mensili ciascuno (già adattati i costi dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive) e di ulteriori fr. 15 . – mensili nel 2020 (assegni familiari inclusi). Considerati anche gli altri costi per i supporti educativi, che non sono contestati e che dunque non era necessario dimostrare, si giustifica di riconoscerle così un contributo alimentare di fr. 1600 . – per figlio (assegni familiari non compresi), il quale neppure tiene conto del maggior onere locativo (calcolato in fr. 400 . – mensili) che graverà con il “trasferimento altrove” una volta definiti gli effetti del divorzio.

E. 12

I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che s e non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break , secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC). Riguardo al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentari (anche dopo il divorzio), questa Camera ha già avuto modo di segnalare alle parti – nella ricordata sentenza del 29 dicembre 2021, passata in giudicato (inc. 11.2020.57, consid. 6e) – che in tre sentenze recenti, successive alla decisione del Pretore aggiunto, il Tribunale federale ha nel frattempo mutato giurisprudenza e deciso che il criterio applicabile a livello svizzero è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). In concreto il sistema di calcolo cui hanno fatto capo il Pretore aggiunto e l'appellante non può più quindi essere confermato e i contributi alimentari per moglie e figli vanno determinati secondo il nuovo metodo, fermo restando che il livello di vita più alto cui AP 1 può aspirare è l'ultimo raggiunto prima della separazione.

E. 13

Come ha ricordato ancora recentemente il Tribunale federale, per fissare il contributo alimentare di un coniuge la cui vita è stata concretamente influenzata dal matrimonio si procede in tre tappe. Occorre determinare anzitutto il debito mantenimento secondo l'ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione. A tal fine si applica il principio in base al quale tale livello di vita dev ' essere garantito a entrambe le parti, laddove la loro situazione ciò permetta. Tale livello di vita costituisce anche il limite superiore del debito mantenimento. Se, a causa delle maggiori spese causate da due economie domestiche separate, non è possibile conservare quel livello di vita, il coniuge creditore ha diritto allo stesso tenore di vita dell'altro coniuge. In seguito va esaminato in quale misura il coniuge creditore possa finanziare da sé il proprio debito mantenimento fissato nel modo appena

descritto. Il principio dell'autonomia ha infatti la priorità sul diritto al mantenimento, come si deduce dall'art. 125 cpv. 1 CC. In terzo luogo, se per il coniuge creditore non è possibile finanziare il proprio mantenimento o ciò non si possa ragionevolmente esigere da lui, va apprezzata la capacità contributiva dell'altro coniuge e fissato il contributo di mantenimento in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (DTF 147 III 312 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 8c con rinvii).

E. 14

Nell'ambito del procedimento cautelare si è già rilevato (sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6b) che nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). Il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c). A tale minimo esistenziale si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 8d). Quanto al minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardante figli minorenni, esso è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili dai 10 anni in su. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6b). Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispirava da oltre un venticinquennio la giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non sono invece più applicabili per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4).

E. 15

Dovendosi applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre accertare perciò i redditi familiari e ridefinire i rispettivi fabbisogni minimi secondo i criteri testé illustrati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 9), come per altro già ricordato alle parti nella sentenza – passata in giudicato – del 29 dicembre 2021 (inc. 11.2020.57 consid. 6). Relativamente ai redditi, quello del marito, accertato dal Pretore aggiunto in fr. 9425.– mensili conformemente agli atti (doc. 30), non è contestato. Circa il guadagno (ipotetico) della moglie, questa Camera ha già accertato nella sentenza evocata del 29 dicembre 2021 che AP 1 sapeva sin dal 10 maggio 2013 (giorno della sentenza del Tribunale distrettuale di Z_____ a protezione dell'unione coniugale) che avrebbe dovuto intraprendere un'attività lucrativa come ausiliaria (Erwerbsarbeit im Aushilfs-jobbereich) al 50% dal settembre di quell'anno e che quindi la decisione del Pretore aggiunto non la obbligava a iniziare dal gennaio del 2018 una nuova attività, ma solo a estenderla, sicché la ■regola dei 45 anni ” da lei invocata (che già nel 2018 tendeva ai 50 anni) non si applicava. Infine si è anche già detto che l'imputazione di un'attività all'80% tiene adeguatamente conto del fatto (ormai in parte superato, essendo A_____ nel frattempo diventata maggiorenne) che i figli (“scolarizzati in istituti con vitto e organizzazione del doposcuola”) non devono essere accuditi personalmente, come pure della circostanza che tutto il carico educativo ricade sull'interessata per l'assenza di relazioni personali paterne (loc. cit., consid. 6g, pag. 17 seg.). Quanto alla pretesa impossibilità di conseguire nel Cantone Ticino un guadagno di fr. 3600.– netti mensili a tempo pieno (ovvero fr. 4200.– lordi mensili), corrispondenti ai fr. 2880.– netti mensili calcolati dal primo giudice per un'attività all'80%, giova infine ribadire – l'appello essendo su questo punto sostanzialmente identico a quello presentato nella procedura cautelare – quanto già rilevato in tale sede, ossia che per un'attività nel settore della produzione (ramo economico: ■altre industrie manifatturiere ” , cui può apparentarsi l'attività di ceramista dell'interessata) lo stipendio conseguibile nella regione Ticino ammonta a fr. 4127.– lordi mensili e che, più in generale, lo stipendio medio conseguibile nel Ticino da una donna senza funzione di quadro è di fr. 4171.– lordi mensili (<<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-grandi-regioni.html>>, tabelle T1-GR e TA13). La stima del Pretore aggiunto resiste dunque alla critica.

E. 16

In merito al fabbisogno minimo “allargato” del marito non v'è ragione di scostarsi da quanto ha accertato la Camera nella procedura cautelare, né il Pretore aggiunto ha ritenuto necessario approfondire la questione (sentenza impugnata, pag. 23: ■ anche volendo considerare invariato il suo fabbisogno ”) né le parti adducono alcunché al riguardo. Adattato il fabbisogno minimo dell'interessato da fr. 3900.– (nel maggio del 2013: doc. C, pag. 14) a fr. 3000.– mensili per tenere conto di una riduzione delle spese dovuta alla sua convivenza (fascicolo “Domande rogatorie teste K_____ W_____”) e solo in parte compensata dall'aumento del premio della cassa malati (da fr. 319.– [doc. C, pag. 14] a fr. 459.60 mensili [doc. 25]), si giustifica di aggiungere, giacché il bilancio familiare ciò permette, l'onere fiscale documentato dall'interessato in fr. 270.– mensili sulla scorta dell'ultima tassazione, del 2017 (doc. 27). Onde in definitiva un fabbisogno minimo di fr. 3270.– mensili (sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6f) .

E. 17

Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo “allargato” dell'appellante, invece, non si intravede ■ né essa spiega ■ perché quello accertato dal Tribunale distrettuale di Zurigo nel maggio del 2013 a protezione dell'unione coniugale (allorché le parti conducevano già due economie domestiche separate) corrisponda al tenore di vita sostenuto dai coniugi (in comunione domestica) prima della separazione. A parte ciò, l'attrice non contesta che spettava – se mai – a lei dimostrare il maggior tenore di vita raggiunto durante la vita in comune (sulla presunzione che, in linea di principio, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 4c con riferimento) . Né l'appellante discute di vivere in comunione domestica con F_____ B_____, né tanto meno che in tal caso il minimo esistenziale corrisponda alla metà dell'importo base per coppia (sopra, consid. 14) e che il costo dell'alloggio si suddivida in ragione di metà ciascuno (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021 consid. 6a e 6b). Men che meno l'appellante può valersi di spese aleatorie (per l'eventualità che si trasferirà altrove, una volta definiti gli effetti del divorzio) per invocare maggiori oneri di alloggio e rivendere care un fabbisogno minimo “allargato” di complessivi fr. 3098.15 mensili . Non rimane così che riprendere, una volta di più, l'accertamento – passato in giudicato – della procedura cautelare, aggiungendo all'importo di fr. 1971.65 mensili (riconosciuti dal Pretore aggiunto) un'indennità di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e l'onere fiscale di circa fr. 30.– mensili (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno dei figli: doc. MM), visto che il bilancio familiare ciò permette e per parità di trattamento con gli altri membri della famiglia. Ne discende un fabbisogno minimo della moglie di fr. 2057.– mensili (sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6g).

E. 18

Relativamente ai figli, il contributo alimentare (fr. 1000.– mensili) per la figlia A_____, maggiorenne, non è più in discussione, non avendo l'interessata autorizzato AP 1 a chiederne l'aumento (v. consid. 2). Entro tali limiti va dunque calcolato anche il fabbisogno minimo di lei. Non si disconosce che nella procedura cautelare quest'ultimo è stato conteggiato in fr. 1335.– mensili quantunque anche in tale sede A_____ si accomodasse dei fr. 1000.– mensili riconosciuti dal Pretore aggiunto (sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6c). Sta di fatto che in quel contesto l'ammontare del contributo alimentare per la moglie non era in discussione, mentre la richiesta per O_____ – l'unica a dover essere vagliata in appello – era in definitiva soddisfatta anche dipartendosi da un fabbisogno minimo per A_____ di fr. 1335.– mensili. Ai fini del presente giudizio, invece, anche il contributo alimentare della moglie è controverso (nel principio e nel suo ammontare). La differenza (fr. 335.– mensili) tra il fabbisogno minimo teorico di A_____ e quello da lei accettato va quindi considerata nel calcolo dell'eccedenza del bilancio familiare per non farne beneficiare altrimenti, senza ragione, il solo convenuto.

E. 19

Per quel che è del figlio O_____, l'argomentazione dell'appellante è pressoché identica a quella addotta nella procedura cautelare. Nulla osta pertanto alla ripresa, nel limite possibile, di quanto si è esposto allora. L'appellante fa valere spese per un – non meglio precisato – ■supporto educativo”. Spese che, nella misura in cui riguardano il recupero scolastico e il sostegno pedagogico accertati dal primo giudice sulla scorta delle

fatture prodotte (doc. O1 e O2), si riferiscono a un percorso scolastico (di scuola media) ormai superato e non più attuale. Quanto all'asserto secondo cui il fabbisogno in denaro di O_____ sarebbe aumentato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, già si è detto (sopra, consid. 14) che simili raccomandazioni non sono più applicabili per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio. Ciò premesso, fino alla maggiore età di O_____ (il 18 febbraio 2023) il relativo minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta a fr. 600.– mensili. Va aggiunto il premio della cassa malati di fr. 122.70 mensili (doc. O4), una partecipazione di fr. 85.– mensili al costo dell'alloggio (10% del complessivo), un forfait di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone), un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet (già riconosciute nel 2013: doc. C, pag. 16) e una quota di fr. 15.– mensili per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito il contributo di mantenimento per il figlio; doc. MM). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– (doc. 29), il fabbisogno minimo di O_____ risulta così di fr. 650.– mensili (arrotondati; sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6d con riferimento). Dopo la maggiore età, il minimo esistenziale del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le poste enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a quel momento la partita fiscale del figlio sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente senza effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di O_____ si attesterà così, a quel momento, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili, a fr. 1235.– mensili (arrotondati).

E. 20

Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare: Fino al 17 febbraio 2023 (18 anni di O_____)

	fr. 9 425.—	Reddito della moglie	fr. 2 880.—	fr. 12 305.—
mensili Fabbisogno minimo del marito			fr. 3 270.—	Fabbisogno
minimo della moglie	fr. 2 057.—	Fabbisogno minimo di		
A_____	fr. 1 000.—	Fabbisogno minimo di O_____	fr. 650.—	fr. 6 977.—
mensili Eccedenza:				fr. 5 328.—
Due quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge	fr. 2 131.—	mensili un quinto		
dell'eccedenza per il figlio minorenni	fr. 1 065.60	mensili Spettanza del marito:	fr. 3270.– + 2131.– =	fr. 5 401.—
moglie: fr. 2057.– + 2131.– ./.	2880.– =	fr. 1 308.—	mensili	
arrotondati a	fr. 1 310.—	mensili Spettanza di		
A_____:	fr. 1 000.—	mensili assegni familiari non compresi		
O_____:	fr. 650.– + 1065.60 =	fr. 1 715.50	mensili assegni familiari non compresi	
arrotondati a	fr. 1 715.—	mensili Dal 18 febbraio		
2023 all'8 dicembre 2028 (pensionamento del marito)		Reddito del marito		
	fr. 9 425.—	Reddito della moglie	fr. 2 880.—	fr. 12 305.—
mensili Fabbisogno minimo del marito			fr. 3 270.—	Fabbisogno
minimo della moglie	fr. 2 057.—	Fabbisogno minimo di		
A_____	fr. 1 000.—	Fabbisogno minimo di O_____	fr. 1 235.—	fr. 7 562.—
mensili Eccedenza:				fr. 4 743.—
Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge	fr. 2 371.50	mensili Spettanza del		
marito: fr. 3270.– + 2371.50.– =	fr. 5 641.50	mensili,		
Spettanza della moglie: fr. 2057.– + 2371.50.– ./.	2880.– =	fr. 1 548.50		
mensili arrotondati a	fr. 1 550.—	mensili Spettanza		

di A _____: fr. 1 000.— mensili assegni familiari non compresi Spettanza di
O _____: fr. 1 235.— mensili assegni familiari non compresi

E. 21

Se ne conclude che dal passaggio in giudicato della presente sentenza (DTF 142 III 195 consid. 5.3), ovvero dal giorno della sua notificazione all'interessata (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), quest'ultima ha diritto a un contributo alimentare dopo il divorzio di fr. 1310.— mensili fino alla maggiore età di O _____ e di fr. 1550.— mensili dopo di allora. Considerata la lunga durata del matrimonio (18 anni, di cui 10 di vita in comune), l'età delle parti (quasi 57 anni l'attrice, 58 anni il convenuto), la precaria situazione finanziaria dell'attrice (cui è ascritto un reddito ipotetico e la cui sostanza, nonostante la spettanza in liquidazione del regime dei beni, rimane in disavanzo: sopra, consid. 7d e 7e), tale contributo alimentare va riconosciuto fino al pensionamento ordinario del marito (dicembre del 2028), come chiede AP 1 (cfr. DTF 147 III 260 consid. 3.4.5). Per quel che è del contributo alimentare in favore dei figli, quello per O _____ va stabilito, d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC), in fr. 1715.— mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età e in fr. 1235.— mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi). Il contributo alimentare per A _____ invece rimane invariato a fr. 1000.— mensili (assegni familiari non compresi), vista la rinuncia di lei a impugnare la sentenza per quanto la riguarda (sopra, consid. 2). In entrambi i casi, il contributo di mantenimento per i figli va fissato fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale. La richiesta del convenuto di limitare l'onere alimentare fino alla maggiore età dei figli (osservazioni, pag. 5) per l'assenza di relazioni personali con loro non può trovare ascolto per ragioni d'ordine (il convenuto non avendo impugnato la sentenza in esame), ma anche di merito (sui presupposti per rifiutare un obbligo di mantenimento in caso di mancanza di rapporti personali cfr. RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami). Dovessero tuttavia i figli (maggiorenni) persistere in futuro a respingere ingiustificatamente ogni contatto con il padre, nonostante le aperture del genitore, ciò potrà giustificare ■ se mai ■ una soppressione del contributo alimentare a norma dell'art. 286 cpv. 2 CC (loc. cit.).

E. 22

Anche la trattenuta di stipendio va adeguata, in base allo stipendio percepito da AO 1 nell'aprile del 2022, a fr. 4025.— mensili (fr. 1310.— per la moglie, fr. 1000.— per A _____ e fr. 1715.— per O _____), oltre agli assegni familiari, fino al 17 febbraio 2023, e a fr. 3785.— mensili (fr. 1550.— per la moglie, fr. 1000.— per A _____ e fr. 1235.— per O _____), oltre agli assegni familiari, dal 18 febbraio 2023 all'8 dicembre 2028. Il contributo alimentare e l'assegno familiare per i figli sono trattenuti fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale e andranno versati direttamente al figlio maggiorenne (per A _____ da subito, per O _____ dal 18 febbraio 2023), come prevede l'art. 289 cpv. 1 CC. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento.

E. 23

con richiami). IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

E. 24

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce sconfitta sul contributo alimentare per la figlia A_____ (che, per effetto della mancata ratifica dell'operato della madre, rimane a fr. 1000.– mensili fino al termine della formazione per rapporto ai fr. 1600.– mensili richiesti), parzialmente vittoriosa sul contributo alimentare per O_____ (che passa da fr. 1000.– mensili a fr. 1715.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e a fr. 1235.– mensili dopo di allora, fino al termine della formazione, a fronte di una richiesta di fr. 1600.– mensili) e ampiamente vittoriosa sul contributo di mantenimento per sé (fr. 1310.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e fr. 1550.– mensili fino al dicembre del 2028 rispetto al rifiuto opposto dal primo giudice e alla rivendicazione di fr. 1990.– mensili). In liquidazione del regime dei beni l'interessata ottiene un aumento a fr. 481 935.– (rispetto ai fr. 174 548.– stabiliti dal Pretore aggiunto, seppure non nella misura da lei pretesa di fr. 486 935.–), mentre la spettanza previdenziale si riconduce a fr. 108 005.– (per rapporto ai fr. 79 728.60 attribuiti dal Pretore) secondo quanto richiesto in appello. Tutto ponderato, si giustifica così che l'attrice sopporti un quinto degli oneri processuali, il resto andando a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice tre quinti dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

E. 25

L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado. Come si è già rilevato nell'inc. 11.2020.57 (consid. 7), nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha statuito sulle spese processuali e le ripetibili della procedura cautelare e di quella di merito in un dispositivo unico (n. 11). Ha considerato che davanti a lui AP 1 usciva del tutto sconfitta dalla procedura cautelare e prevalentemente sconfitta anche dalla causa di merito (sui contributi alimentari le richieste del marito erano accolte per intero, sulla liquidazione del regime dei beni essa otteneva poco meno del 30%, mentre il convenuto non otteneva per il momento diritti di visita). Nel complesso, egli l'ha ritenuta così soccombere in ragione di tre quarti, con obbligo di rifondere al marito un'indennità di fr. 24 000.– per ripetibili (un mezzo dell'indennità piena, pari a fr. 48 000.–). In esito alla citata sentenza di appello, questa Camera ha invece ritenuto AP 1 prevalentemente vittoriosa nella procedura cautelare, secondo una proporzione che ha stimato attorno ai cinque settimi e, impregiudicato l'esito dell'appello di merito, valutando la sola incidenza del procedimento cautelare sul dispositivo unitario ha stimato che la soccombenza complessiva di AP 1 si riduceva da tre quarti a cinque settimi. In tal modo ha ricondotto l'indennità per ripetibili ridotte in favore di AO 1 a fr. 20 570.– (loc. cit.). In esito all'odierna sentenza AP 1 soccombe sul contributo alimentare per la figlia A_____ (che, come detto, rimane a fr. 1000.– mensili fino al termine della formazione per rapporto ai fr. 1600.– mensili richiesti e ai fr. 1000.– mensili offerti dal padre fino alla maggiore età), vince parzialmente sul contributo alimentare per O_____ (fr. 1715.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e fr. 1235.– mensili dopo di allora, fino al termine della formazione, a fronte di una richiesta di fr. 1600.– mensili e di un'offerta del padre di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età) e in larga misura sul contributo di mantenimento per sé (fr. 1310.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e fr. 1550.– mensili fino al dicembre del 2028 rispetto a una pretesa di fr. 1990.– mensili e al rifiuto di ogni prestazione da parte del convenuto). In liquidazione del regime dei beni essa si vede attribuire fr. 481 935.– a fronte di una richiesta di fr. 753 369.50 e a una pretesa del marito di fr. 307 386.50, mentre a conguaglio delle prestazioni d'uscita riceve fr. 108 005.–, ma non i fr. 155 115.75 pretesi. Tutto ponderato, considerata anche la soccombenza del convenuto sulla questione delle relazioni personali, si giustifica che l'attrice sopporti, nel complesso, due settimi degli oneri

processuali di primo grado – non contestati nel loro ammontare (fr. 15 055.–) – e che il resto sia posto a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice tre settimi dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), che l'appellante non censura nel calcolo ma solo nel riparto (memoriale, pag. 14 seg.) . Il problema è che il dispositivo n. 11 della decisione impugnata, riformato da questa Camera nell'inc. 11.2020.57, è già passato in giudicato e non può più essere sostituito, nonostante le riserve espresse in quella sentenza per l'appello di merito. Nel caso in cui il dispositivo n. 11 sia già stato eseguito, occorre dunque aggiungere un nuovo punto (11.1) al giudizio di primo grado che tenga conto dell'esito finale del giudizio odierno, il quale modifica il riparto delle spese giudiziarie di quella sede. In tale ipotesi AO 1 è tenuto a versare a AP 1 fr. 6452.– per le spese processuali, ovvero la differenza tra la quota (cinque settimi) posti a suo carico nell'inc. 11.2020.57 e la quota (due settimi) stabilita a suo carico nella presente sentenza. A saldo delle ripetibili egli è tenuto invece a versare – sempre in quel caso – fr. 41 140.–, ovvero la somma di quanto già stabilito (fr. 20 570.–) in favore dell'interessato in esito alla sentenza inc. 11.2020.57 e di quanto spetta a AP 1 in esito al giudizio odierno. Non dovesse invece il ricordato dispositivo n. 11 già essere stato eseguito, nulla impedirà alle parti di compensare gli importi indicati ai dispositivi n. 11. e n. 11.1 (nuovo dispositivo n. 11.2). V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 26

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

E. 30

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all' art. 301 lett. b CPC, un estratto della presente decisione va comunicato anche ai figli A_____ e O_____. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 2. In liquidazione del regime dei beni AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 481 935 . –. 3. Al passaggio in giudicato della presente decisione è ordinato alla _____, _____, di trasferire dal conto di AO 1 (n. AVS _____) la somma di fr. 108 005 . – sul conto di libero passaggio intestato a AP 1 (n. AVS _____) presso la Fondazione di libero passaggio _____, _____. 4. AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi alimentari: a) fr. 1310.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al 17 febbraio 2023 e b) fr . 1550 . – mensili dal 18 febbraio 2023 fino al 7 dicembre 2028. c) Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2023 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello dell'aprile 2022, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro . 8. AO 1 è condannato a versare, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi alimentari per i figli: a) Per A_____ : fr. 1000 . – mensili (oltre all'assegno familiare, se da lui riscosso) dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al termine della formazione scolastica o professionale. La somma va corrisposta direttamente alla figlia maggiorenne su un conto da lei indicato. b) Per O_____ : fr. 1715 . – mensili (oltre all'assegno familiare, se da lui riscosso) dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al 17 febbraio 2023 . La somma va corrisposta a AP 1; fr. 1235 . – mensili (oltre all'assegno familiare, se da lui riscosso) dal 18 febbraio 2023 fino al termine

della formazione scolastica o professionale. La somma andrà versata direttamente al figlio maggiorenne su un conto da lui indicato. c) Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2023 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello dell'aprile 2022. Il debitore ha la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro . 9. È ordinato allo _____, _____, _____, di trattenere con effetto immediato i seguenti importi mensili dallo stipendio di AO 1 e di riversarli come segue: a) Fino al 17 febbraio 2023 fr. 3025 . – mensili (fr. 1310 . – per la moglie, fr. 1715 . – per il figlio O_____) più l'assegno familiare per O_____ sul conto IBAN _____ intestato a AP 1 presso la Banca _____, _____; fr. 1000 . – mensili (oltre all'assegno familiare) per la figlia A_____ direttamente alla figlia maggiorenne su un conto da lei indicato. b) Dal 18 febbraio 2023 fr. 1550 . – mensili per la moglie fino al 7 dicembre 2028 sul conto IBAN _____ intestato a AP 1 presso la Banca _____, _____; fr. 1000 . – mensili (più l'assegno familiare) per la figlia A_____ direttamente alla figlia maggiorenne su un conto da lei indicato fino al termine della formazione scolastica o professionale. fr. 1235 . – mensili (più l'assegno familiare) per il figlio O_____ direttamente al figlio maggiorenne su un conto da lui indicato fino al termine della formazione scolastica o professionale. Il versamento diretto al dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro. Il presente ordine sostituisce quello del 29 dicembre 2021 (inc. 11.2020.57). 11. Invariato 11.1 Nel caso in cui il dispositivo n. 11 sia già stato eseguito, AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 6452 . – a saldo delle spese processuali e fr. 41 140 . – a saldo delle ripetibili. 11.2 Non dovesse il dispositivo n. 11 già essere stato eseguito, le parti potranno compensare gli importi indicati ai dispositivi n. 11 e n. 11.1. II. Le spese di appello, di fr. 10 000.–, sono poste per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 6000.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avv. ; – avv. ; – (in estratto, dispositivo n. I/3); – (in estratto, dispositivo n. I/9). IV. Comunicazione a: – ; – ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.